

REGIONE SICILIANA

*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

**STAGIONE VENATORIA 2024-2025
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EGADI**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: *"Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"* e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto A.R.T.A. n. 46/GAB del 21 febbraio 2005, sono stati istituiti n. 204 SIC, n. 16 ZPS e n. 14 aree SIC-ZPS, per un totale di 233 aree, e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 ha riportato per la Sicilia 217 dei 218 precedentemente identificati, escludendo il SIC ITA090025 Invaso di Lentini; in atto l'attività venatoria è consentita esclusivamente in 18 Siti Natura 2000 nel rispetto degli ulteriori limiti stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 17 ottobre 2007 e dal Decreto A.R.T.A. n. 442/2012; tale quadro è cambiato dopo che nel dicembre 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso il nuovo elenco aggiornato dei siti Natura 2000 alla Commissione Europea. Allo stato attuale in Sicilia sono presenti 244 siti (16 ZPS, 114 ZSC, 7 SIC, 104 ZPS/ZSC-SIC), che in totale occupano 654.751,71 ha terrestri e 634.425,03 ha. La designazione di 88 nuove ZPS attuata tramite D.D.G. 1289/2024 del 7 novembre 2024 da parte del Dirigente generale dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente è tuttavia sub judice essendo pendenti in merito due distinti ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce l'unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che l'arcipelago delle Egadi ricade per intero all'interno della IBA 157 Isole Egadi;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina consente l'esercizio dell'attività venatoria, ove possibile, dal 1 ottobre fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è consentito nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 39/GAB del 22/05/2025 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2025-2026, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

DECRETA

ART.1 - Nel territorio dell'arcipelago delle isole Egadi esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre, l'attività venatoria è consentita dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, ove possibile, nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2025-2026, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
- non è consentita l'attività venatoria nell'isola di Marettimo;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- nelle isole di Favignana e Levanzo, sino al 30 ottobre 2025, l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta Maggiore;
- È fatto divieto di attività venatoria per una fascia buffer di almeno 150 metri da zone interdette all'esercizio venatorio.

ART.2 - Nel sito della Rete 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi – area marina e terrestre l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal 01 Ottobre 2025 al 10 gennaio 2026 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2025-2026, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
- dal 01 al 10 gennaio 2026 la caccia è consentita solo nelle giornate di Sabato e Domenica;
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno di eventuali aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- dal 01 al 30 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- nelle isole di Favignana e Levanzo, sino al 30 ottobre 2025, l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta Maggiore.
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*).

ART.3 - L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

I periodi e le specie cacciabili sono elencati di seguito:

a) dal 01 ottobre al 16 novembre 2025

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

b) dal 01 ottobre 2025 al 10 gennaio 2026

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2025

uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);

d) dal 01 ottobre 2025 al 10 gennaio 2026

Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

e) dal 01 ottobre 2025 al 10 gennaio 2026

uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);

f) dal 01 ottobre 2025 al 10 gennaio 2026

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*) Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) ulteriori prescrizioni e limitazioni

- dal 01 al 31 dicembre 2025 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 01 al 10 gennaio 2026 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita la caccia in appostamento al Beccaccino.

ART 4 - All'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel territorio del comune di Favignana;

ART 5. Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre, l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) Sono ammessi il numero massimo di 27 cacciatori;

b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2025-2026, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Trapani U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria;

c) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché all'albo del Comune di Favignana e del Servizio per il Territorio di Trapani U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività finanziarie -

Ripartizione Faunistico Venatoria;

d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

ART. 6 - Al fine del raggiungimento del limite giornaliero, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

ART.7 – Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i..

Palermo, 16.09.2025

Il Dirigente del Servizio 3
Roberta Paci

Il Dirigente Generale
Alberto Pulizzi

L'Assessore
Salvatore Barbagallo